



Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Proposta nr. 174 Del 15/07/2019 - Determinazione nr. 343 Del 15/07/2019 Lavori Pubblici

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019 _ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 1 LETTE C) DEL CODICE; PROCEDURA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMUNE DI FIUME VENETO E PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FIUME VENETO PERIODO 01.09.2019-31.08.2019 CIG: 79755797FE DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA "EAPPALTIFVG"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Nella sua qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IN CONFORMITA' a quanto previsto dall'art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 17.06.2019, di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell'Area LL.PP.- Manutenzione- Patrimonio- Ambiente, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.01.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance per l'esercizio 2019/2021, nonché quale Responsabile del Procedimento;

PREMESSO:

- che L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di pulizia dei locali di alcuni immobili di proprietà comunale e che lo stesso è in scadenza al 30/06/2019;

CONSIDERATO:

- che non disponendo questo Ente né di attrezzature adeguate, né di personale adatto allo svolgimento del servizio sia in termini numerici che per qualifica, è necessario ed opportuno provvedere ad affidamento esterno mediante indizione di apposita procedura per la scelta del contraente;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 15.04.2019 con la quale l'Amministrazione ha fornito gli indirizzi generali sottesi alla tipologia di detta prestazione come di seguito riassunti:

- l'Amministrazione Comunale ritiene inderogabile dover procedere all'implementazione del servizio di pulizia immobili di proprietà, con il servizio di custodia/sorveglianza/chiusura dell'immobile denominato Casa dello studente, al fine di mettere in campo possibili azioni che, da un parte consentano di monitorare gli accessi allo stabile rilevando eventuali anomalie anche sugli utilizzi non autorizzati, dall'altro consentano di prevenire possibili atti vandalici, dato che negli ultimi anni questi hanno subito un incremento con conseguenti danni al patrimonio evidenziando che i sistemi di controllo adottati si sono rilevati insufficienti;

- detta tipologia d'appalto si presta a rispondere alle proprie esigenze sia delle politiche attive del lavoro che delle politiche sociali, avendo come obiettivo primario l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, attraverso la valutazione essenziale di un rapporto costruttivo con la cooperazione sociale al fine di incrementare posti di lavoro nelle imprese cooperative;

ATTESO che la riformulazione in materia di appalti riservati effettuata con l'articolo 112 del D.Lgsvo 50/2016, ha ampliato notevolmente la sfera di applicazione oggettiva e soggettiva;

ACCERTATO inoltre che il citato articolo 112 prevede due modalità di applicazione:

- La prima mirata alla cooperative sociali di tipo B ed alle imprese sociali il cui oggetto sia l'inserimento di lavoratori svantaggiati;
- La seconda aperta a qualsiasi impresa inserisca al lavoro grazie alla commessa almeno il 30% di lavoratori svantaggiati;

RICHIAMATI altresì la riforma del Terzo Settore (Dlgsvo117 del 03.07.2017) e la più recente deliberazione ANAC nr. 207 del 01.03.2017, che rafforzando il concetto di applicabilità dell'articolo 112 del Codice, introducono nuovi strumenti utili all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

PRECISATO che il citato art. 112 del Codice al primo periodo del comma 1 con la dicitura "*Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali*" esplicita l'attuale vigenza delle norme derogatorie al Codice, quali la Legge 381/1991;

RICHIAMATO l'articolo 5 della Legge 381/1991, il quale nella sostanza al comma 1 prevede:

1. Che possano essere inserite una pluralità di categorie di svantaggio;
2. Che possa essere utilizzato per appalti di servizi;
3. Una percentuale minima pari al 30% di lavoratori svantaggiati;
4. Che possa essere riservato l'affidamento solo alle imprese che hanno come scopo l'inserimento lavorativo (cooperative sociali);
5. Che possa essere considerato l'inserimento lavorativo come finalità dell'affidamento e/o dell'impresa e non come mera condizione di esecuzione;

PRECISATO:

- che ai sensi del comma 2 del citato articolo 112 del D.Lgsvo 50/2016 sono considerati soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

- che per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002;

- che il progetto di promozione sociale che s'intende perseguire, oltre al convenzionamento così detto ordinario per le categorie di svantaggio su menzionate, dovrà essere strutturato tenendo conto:

- a. Che l'Amministrazione intende altresì perseguire l'esigenza di garantire la parità di genere, in attuazione del disposto dell'art. 2, c. 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che identifica tra le aree di svantaggio sulle quale operare prioritariamente per ottenere il necessario riequilibrio l'«essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato».
- b. Della promozione di percorsi di "inclusione sociale e lavorativa a favore di persone rientranti nelle seguenti categorie:
 1. Categoria d'inclusione dello "Svantaggio europeo" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014
 2. Categoria dei beneficiari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 (tirocini inclusivi);
 3. Categoria definita dalla L.R. 15/2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);

4. Categoria definita dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) – (Sostegno all’Inclusione attiva).

PRECISATO che le cooperative sociali istituite con la legge 381 del 8/11/1991 hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- 1) la gestione di servizi educativi e socio-sanitari;
- 2) svolgimento di attività diverse con lo scopo di avviare al lavoro persone svantaggiate come ad esempio, gli invalidi civili, invalidi psichici e sensoriali, ex degenti dimessi da ospedali psichiatrici seguiti da assistenti sociali, soggetti che si trovano in determinati trattamenti psichiatrici ma non socialmente pericolosi, i tossicodipendenti e gli alcolisti in fase di trattamento medico e psichiatrico, ex detenuti o internati in istituti penitenziali con permesso di lavoro, persone con delle condanne penali ammessi alle misure alternative alla detenzione.

VISTA L.R nr. 20 del 26 ottobre 2006, articoli 22, 23 e 24 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione specifica dell’art. 9 della Legge 08 novembre 1991 nr. 381 con la quale si norma la materia della cooperazione sociale;

RICHIAMATA la Determinazione nr. 3 del 01/08/2012 dell’AVCP che detta le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 381/1991;

RICHIAMATA la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione quale “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” che al paragrafo 8 disciplina gli affidamenti alle cooperative sociali precisando:

- *CHE la legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l’affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 5 del citato testo normativo;*
- *CHE sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5, L. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 L. 381/1991 ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, l. 381/1991). In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. L’affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convenzione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l’iscrizione della cooperativa all’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, l. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa*
- *CHE sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto:*
 - a) *la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari;*
 - b) *di importo inferiore alle soglie comunitarie;*
 - c) *finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone*
- *CHE il valore dell’affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell’art. 29 D.lgs. 163/2006, (ora il riferimento è l’art. 35 comma 4 del D.Lgsvo 50/2016) includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l’interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei Contratti.*
- *CHE Il criterio dell’adeguatezza, che sorregge ed orienta l’azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l’utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, L. 381/1991, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.*

ACCERTATO che detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle soglie di cui

all'art. 35 comma 1 lett. C) del D.Lgsvo 50/2016 e pertanto s'inquadra nell'applicabilità delle procedure di cui all' art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;

VISTO lo schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge 381/1991 approvata con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres e succ. modd. ed intt, in attuazione della Legge Regionale 20/2006 articoli 22 e 23;

VISTO l'art. 10 (Funzioni della Regione) comma 1 lett c) della L.R. 20/20016 aggiornata con L.R. 25/2016 che dispone la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres come modificato dal Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018 n. 0233/Pres., concernente “i criteri e le modalità per la concessione di contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10 comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione fdei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1 lettera c), della legge regionale 20/2006 volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 08 novembre n. 381” per la concessione dei finanziamenti d cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della L.R. 20/2006 ;

ATTESO che il sottoscritto in qualità di responsabile del Procedimento con propria determinazione nr. 203 del 02.05.2019 ha approvato la procedura d'indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse propedeutica alla successiva procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) secondo gli indirizzi della Deliberazione Giunta 73/2019 riservando l'appalto alle cooperative sociali di tipo B);

- che la struttura della centrale unica di committenza per il tramite del personale assegnato dal comune associato ha provveduto a redigere gli atti con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri per la presente procedura, approvati con determinazione 209 del 02/05/2019;

VISTO che la struttura della centrale unica di committenza ha proceduto mediante RDI cartella di gara tender_2872 rfi_651 a pubblicare l'avviso di manifestazione d'interesse a norma degli artt. 48 e 52 del Codice dei contratti mediante utilizzo della piattaforma telematica denominata e_AppaltiFvg in data 02/05/2019 prot. 8626 con scadenza al 17.05.2019;

VISTO che in data 18/04/2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019, il quale ha apportato notevoli modifiche al D.Lgsvo 50/2016;

ACCERTATO che il suddetto Decreto Legge entro i successivi 60 giorni doveva essere convertito in Legge a pena di decadenza;

CONSIDERATO che durante l'iter di conversione venivano continuamente approvati emendamenti, alcuni dei quali comportanti modifiche sostanziali alla procedure di aggiudicazione ed esecuzione contrattuale;

ACCERTATO che il sottoscritto RUP ha ritenuto inopportuno esperire una procedura di gara nelle more di conversione del Decreto dal momento che le eventuali modifiche avrebbero inevitabilmente mutato il quadro normativo di riferimento incidente non solo sulle modalità di scelta del contraente (si veda ad esempio la sospensione degli obblighi di centralizzazione della committenza), ma altresì sull'esecuzione contrattuale, quali a titolo esemplificativo gli istituti regolanti i subappalti, le verifiche dei requisiti, l'anticipazione contrattuale;

ACCERTATO che il Decreto 32 è stato convertito con modificazioni in Legge 14.06.2019 nr. 55 pubblicata in G.U. n140 del 17.06.2019;

ATTESO che si è ritenuto pertanto di procedere all'espletamento della procedura di scelta del contraente secondo quanto disposto dal D.Lgsvo 50/2016 nella nuova e vigente formulazione in forza della citata legge 55/2019;

ATTESA che nelle more di espletamento della procedura di scelta del contraente si è ravvisata la necessità di provvedere ad una proroga tecnica del servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale alla ditta C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, dal 01/07/2019 al 31/08/2019, giusta determinazione nr. 323 del 27.06.2019,

RITENUTO di procedere all'espletamento della procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) secondo gli indirizzi della Deliberazione Giunta 73/2019 riservando l'appalto alle cooperative sociali di tipo B);

VISTO che entro il termine di scadenza della manifestazione d'interesse (17.05.2019 ore 12:00) si sono segnalati 5 operatori economici aventi i requisiti per l'invito alla procedura in parola;

RICHIAMATO l'articolo 36 comma 2 lett. b) nella formulazione di cui all'articolo 1 comma 20 lettera h) della legge 55/2019 che dispone testualmente:

- *Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

RITENUTO in interpretazione autentica della norma su richiamata che la consultazione di cinque operatori prevista per i servizi, si traduca di fatto in procedura semplificata di negoziazione dal momento che la scrittura del testo normativo si differenzia tra servizi e forniture rispetto ai lavori, per i quali si chiarisce che l'affidamento diretto è sotteso alla semplice acquisizione di tre preventivi;

ATTESO che:

- l'art. 37, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

in forza dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019) è sospeso sino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO comunque di avvalersi della centrale unica di committenza per l'espletamento della procedura per ragioni di continuità, in quanto la stessa ha già espletato la RDI manifestazione d'interesse;

VISTO che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia è Regione Autonoma a statuto speciale e nel rispetto della propria autonomia ha recepito con altre modalità le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 convertito con modifiche dalla Legge 89/2014, come altresì esplicitato dalla Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle riforme con proprio nota Prot. 15506/P del 20/11/2015 indirizzata All'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- Legge Regionale nr. 18 del 17 luglio 2015 con l'art. 62 comma 1 ha introdotto dopo l'art. 55 della legge Regionale 26/2014 il seguente capo:

CAPO II BIS- CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA, ART. 55 - bis “I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

...OMISSIS

- In data 05/07/2016 veniva sottoscritta debita convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Fiume Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume Veneto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle disposizioni che la Regione Autonoma a statuto speciale e nel

rispetto della propria autonomia Legge Regionale ha impartito con Legge nr. 18 del 17 luglio 201, art. 62 comma 1 introducendo il capo bis lett. a) all'art. 55 della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla centralizzazione della committenza;

- Che con proprio decreto nr. 09 del 15/07/2016 prot. 14216, e successivo rinnovo di cui al Decreto nr. 14 del 17/06/2019 il Sindaco del Comune di Fiume Veneto, comune capofila della centrale di committenza istituita, in attuazione dell'art. 19 comma 3 della convenzione nominava il sottoscritto Arch. Bravin Roberto quale responsabile della struttura organizzativa della centrale unica di committenza:

- che il sottoscritto provvedeva ad iscrivere la predetta centrale (CUC) quale amministrazione aggiudicatrice all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)) compresa la nomina del RASA (responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di committenza) provvedendo alla creazione dei vari centri di costo ed alla nomina dei RUP segnalati dai comuni associati;

- Che la centrale unica di committenza veniva censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data CFAVCP-00011C8 giusto attestato del 05/08/2016;

PRESO ATTO:

-Che in data 19/10/2017 il Comune di Cavasso Nuovo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla Centrale Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;

- Che in data 29/12/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 il Comune di Chions ha disposto il recesso dalla Centrale Unica di Committenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale in "Centrale Unica di Committenza fra Comune di Fiume Veneto e Comune di Cavasso Nuovo capofila Comune di Fiume Veneto;

-Che in data 06/09/2018 il Comune di Polcenigo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla Centrale Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;

- Che il sottoscritto Arch. Bravin Roberto è stato riconfermato quale responsabile della struttura organizzativa della Centrale giusto decreto del Sindaco del Comune di Fiume Veneto nr. 24 del 13/06/2018 prot. 12411;

RICHIAMATO l'art. 8 della convenzione stipulata il quale stabilisce che nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento i singoli comuni associati individuano per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. In particolare i comuni associati nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgsvo 50/2016 ed in regime transitorio ai sensi dell'art. 216 comma 8 del D.Lgsvo 50/2016 il ruolo e le funzioni di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, specificando che detta nomina è obbligatoria e la comunicazione al Comune capofila tempestiva e che in mancanza il comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza, non procede all'espletamento di alcuna procedura per il comune associato inadempiente;

VISTA la deliberazione n° 11 del 24.01.2019 di Consiglio Comunale con la quale in approvazione del DUP è stato altresì approvato il programma biennale servizi e forniture 2019-2020 e nel quale a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento previsto dalla programmazione e successivi aggiornamenti l'Arch. Bravin Roberto - Capo Area LL.PP che conseguentemente avrebbe provveduto alla nomina degli istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a ciascuna intervento;

RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27/02/2019 con la quale il segretario generale Dott.ssa Rigo Cristiana ha nominato il RUP, richiamando in proposito il comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, considerato che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VERIFICATO che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Gsvo 50/2016, e che in forza del

disposto di cui all'art. 8 comma 1 lett a1) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, lo stesso continuerà ad esercitare la propria funzione all'interno della struttura della centrale, previa comunicazione al responsabile della struttura stessa;

PRECISATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 lett a2) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, quale referente e responsabile dell'istruttoria della presente procedura viene nominata la Sig.ra Furlan Eves, istruttore amministrativo dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Fiume Veneto, previa comunicazione al responsabile della struttura organizzativa della centrale;

PRESO ATTO:

- che l'art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni" della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara;

- che altresì l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il **18 ottobre 2018** come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2).

VISTO:

- l'art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) il quale al comma 1 dispone che "Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- Che altresì l'articolo 52 del D.Lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, salvo specifiche deroghe ivi disciplinate;

RICHIAMATO altresì l'art.[-058-] 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

RITENUTO con la presente di indire procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016 per il servizio di pulizia alcuni immobili comunali e guardiana Palazzetto dello Sport periodo 01.09.2019_ 31.08.2021 con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lett.b);

ATTESA la necessità di inviare la presente determinazione di indizione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Comune di Fiume Veneto – Comune di Cavasso, Comune di Polcenigo, capofila Comune di Fiume Veneto, affinché, avvalendosi del personale su indicato, provveda agli adempimenti di cui all'art. 6 della convenzione attuativa e proceda mediante utilizzo obbligatorio dei mezzi di digitalizzazione per la procedura in parola (piattaforma telematica regionale);

RITENUTO altresì con il presente procedimento di procedere alla prenotazione della spesa per il periodo di svolgimento dell'appalto incidente sugli esercizi 2019 -2020 -2021, dando atto che la spesa prevista suddivisa per centri di costo e relativa al periodo 01.09.2019 – 31/08/2021 risulta di complessivi euro 263.319,92 di cui netti euro 215.836,00 e per IVA di legge al 22% euro 47.483,92 come da schema sottoriportato:

SERVIZIO DI PULIZIA (01/09/2019-31/08/2021)		
MUNICIPIO, POLIZIA MUNIC., UFFICIO LL.PP., MAGAZZINO, EX CASA ANZIANI CAP 538		
	24.590,16	imponibile per 12 mesi
	5.409,84	iva al 22%
	30.000,00	totale per 12 mesi
NUOVA BIBLIOTECA CAP 2592		
	8.196,72	imponibile per 12 mesi
	1.803,28	iva al 22%
	10.000,00	totale per 12 mesi
PALESTRA SC. MEDIA, EL.F.V., CIMPELLO, PALAZZETTO CAP 3097		
	61.475,41	imponibile per 12 mesi
	13.524,59	iva al 22%
	75.000,00	totale per 12 mesi
CENTRO SOCIALE PRATURLONE CAP 2821		
	4.918,03	imponibile per 12 mesi
	1.081,97	iva al 22%
	6.000,00	totale per 12 mesi
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA CAP 923		
	1.597,68	imponibile per 12 mesi
	351,49	iva al 22%
	1.949,17	totale per 12 mesi
imponibile		
		201.556,00
iva al 22%		
		44.342,32
totale complessivo		
		245.898,32

SERVIZIO DI GUARDIANIA SENZA CONTINUITA' (01/07/2019-30/06/2021)		
SERVIZIO EFETTIVO 01.09.2019 – 30.06.2020 – 01.09.2020 – 30.06.2021 CAP 551		
	7.140,00	imponibile per 10 mesi
	1.570,80	iva al 22%
	8.710,00	totale per 10 mesi
imponibile		
		14.280,00
iva al 22%		
		3.141,60
totale complessivo		
		17.421,60

Totale valore dell'appalto a base d'asta - BIENNIO (01/07/2019 - 30/06/2021)		
imponibile		
		215.836,00
iva al 22%		
		47.483,92
totale complessivo		
		263.319,92

ATTESO pertanto la necessità di procedere a prenotare la spesa relativa come di seguito:

Periodo 01/09/2019 – 31/12/2019 come da schema sotto riportato in competenza 2019:

pulizie

capitolo 538		
	8.196,72	imponibile per 4 mesi
	1.803,28	iva 22% sui 4 mesi
	10.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 2592		
	2.732,24	imponibile per 4 mesi
	601,09	iva 22% sui 4 mesi
	3.333,33	totale sui 4 mesi

capitolo 3097		
	20.491,80	imponibile per 6 mesi
	4.508,20	iva 22% sui 4 mesi
	25.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 2821		
	1.639,34	imponibile per 4 mesi
	360,66	iva 22% sui 4 mesi
	2.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 923		
	532,56	imponibile per 4 mesi
	117,16	iva 22% sui 4 mesi
	649,72	totale sui 4 mesi

totale		
imponibile		33.592,66
iva al 22%		7.390,39
totale complessivo		40.983,05

guardiania

capitolo 551		
	2.856,00	imponibile per 4 mesi
	628,32	iva 22% sui 4 mesi
	3.484,32	totale sui 4 mesi

totale		
imponibile		2.856,00
iva al 22%		628,32
totale complessivo		3.484,32

Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 come da schema sotto riportato in competenza 2020:

pulizie

capitolo 538		
	24.590,16	imponibile per 12 mesi
	5.409,84	iva al 22%
	30.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 2592		
	8.196,72	imponibile per 12 mesi
	1.803,28	iva al 22%
	10.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 3097		
	61.475,41	imponibile per 12 mesi
	13.524,59	iva al 22%
	75.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 2821		
	4.918,03	imponibile per 12 mesi
	1.081,97	iva al 22%
	5.978,00	totale per 12 mesi

capitolo 923		
	1.597,68	imponibile per 12 mesi
	351,49	iva al 22%
	1.949,17	totale per 12 mesi

totale	
imponibile	100.778,00
iva al 22%	22.171,16
totale complessivo	122.949,16

Guardiana (10 mesi su 12)

capitolo 551		
	7140,00	imponibile per 10 mesi
	1.570,80	iva 22% sui 10 mesi
	8.710,00	totale sui 10 mesi

totale	
imponibile	7.140,00
iva al 22%	1.570,80
totale complessivo	8.710,80

Periodo 01/01/2021 – 31.08.2021 come da schema sotto riportato in competenza 2021:

capitolo 538		
	16.393,44	imponibile per 8 mesi
	3.606,56	iva 22% sui 8 mesi
	20.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 2592		
	5.464,48	imponibile per 8 mesi
	1.202,19	iva 22% sui 8 mesi
	6.666,66	totale sui 8 mesi

capitolo 3097		
	40.983,61	imponibile per 8 mesi
	9.016,39	iva 22% sui 8mesi
	50.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 2821		
	3.278,69	imponibile per 8 mesi
	721,31	iva 22% sui 8mesi
	4.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 923		
	1.065,12	imponibile per 8 mesi
	243,33	iva 22% sui 8 mesi
	1.299,45	totale sui 8 mesi

totale		
imponibile		67.185,34
iva al 22%		14.780,77
totale complessivo		81.966,11

guardiana

capitolo 551		
	4.284,00	imponibile per 10 mesi
	942,48	iva 22% sui 10 mesi
	5.226,48	totale sui 10 mesi

totale		
imponibile		4.284,00
iva al 22%		942,48
totale complessivo		5.226,48

ACQUISITO per la procedura in parola il CIG: 79755797FE;

RICORDATO a norma dell'art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 viene nominato per il presente appalto il sottoscritto già Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'Esecuzione;

ACCERTATO che per la parte del servizio afferente l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) l'imponibile sarà versato alla ditta, mentre la parte corrispondente all'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 all'Erario (Split Payment)", mentre per la parte del servizio commerciale l'IVA verrà trattenuta dall'ente in quanto la prestazione rientra fra le attività dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72 ed è soggetta ad applicazione dell'istituto del Reverse Charge;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto esposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:

-l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato fra le premesse;
- 2) Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 15.04.2019 con la quale l'Amministrazione ha fornito gli indirizzi generali sottesi alla tipologia di detta prestazione come di seguito riassunti:
 - L'Amministrazione Comunale ritiene inderogabile dover procedere all'implementazione del servizio di pulizia immobili di proprietà, con il servizio di custodia/sorveglianza/chiusura dell'immobile denominato Casa dello studente, al fine di mettere in campo possibili azioni che, da un parte consentano di monitorare gli accessi allo stabile rilevando eventuali anomalie anche sugli utilizzi non autorizzati, dall'altro consentano di prevenire possibili atti vandalici, dato che negli ultimi anni questi hanno subito un incremento con conseguenti danni al patrimonio evidenziando che i sistemi di controllo adottati si sono rilevati insufficienti;
 - Detta tipologia d'appalto si presta a rispondere alle proprie esigenze sia delle politiche attive del lavoro che delle politiche sociali, avendo come obbiettivo primario l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, attraverso la valutazione essenziale di un rapporto costruttivo con la cooperazione sociale al fine di incrementare posti di lavoro nelle imprese cooperative;
- 3) Di accertare che la riformulazione in materia di appalti riservati effettuata con l'articolo 112 del D.Lgsvo 50/2016, ha ampliato notevolmente la sfera di applicazione oggettiva e soggettiva e che il citato articolo 112 prevede due modalità di applicazione:
 - La prima mirata alla cooperative sociali di tipo B ed alle imprese sociali il cui oggetto sia l'inserimento di lavoratori svantaggiati;
 - La seconda aperta a qualsiasi impresa inserisca al lavoro grazie alla commessa almeno il 30% di lavoratori svantaggiati;
- 4) Di richiamare altresì la riforma del Terzo Settore (Dlgsvo117 del 03.07.2017) e la più recente deliberazione ANAC nr-. 207 del 01.03.2017, che rafforzando il concetto di applicabilità dell'articolo 112 del Codice, introducono nuovi strumenti utili all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- 5) Di precisare che il citato art. 112 del Codice al primo periodo del comma 1 con la dicitura "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali" esplicita l'attuale vigenza delle norme derogatorie al Codice, quali la Legge 381/1991;
- 6) Di richiamare l'articolo 5 della Legge 381/1991, il quale nella sostanza al comma 1 prevede:
 - Che possano essere inserite una pluralità di categorie di svantaggio;

- Che possa essere utilizzato per appalti di servizi;
- Una percentuale minima pari al 30% di lavoratori svantaggiati;
- Che possa essere riservato l'affidamento solo alle imprese che hanno come scopo l'inserimento lavorativo (cooperative sociali);
- Che possa essere considerato l'inserimento lavorativo come finalità dell'affidamento e/o dell'impresa e non come mera condizione di esecuzione;

7) Di precisare

- Che ai sensi del comma 2 del citato articolo 112 del D.Lgsvo 50/2016 sono considerati soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- Che per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002;
- Che il progetto di promozione sociale che s'intende perseguire, oltre al convenzionamento così detto ordinario per le categorie di svantaggio su menzionate, dovrà essere strutturato tenendo conto:
- Che l'Amministrazione intende altresì perseguire l'esigenza di garantire la parità di genere, in attuazione del disposto dell'art. 2, c. 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che identifica tra le aree di svantaggio sulle quale operare prioritariamente per ottenere il necessario riequilibrio l'«essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato».
- Che s'intende promuovere percorsi di “inclusione sociale e lavorativa a favore di persone rientranti nelle seguenti categorie:
 - Categoria d'inclusione dello “Svantaggio europeo” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014
 - Categoria dei beneficiari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 (tirocini inclusivi);
 - Categoria definita dalla L.R. 15/2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);
 - Categoria definita dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) – (Sostegno all'Inclusione attiva).

8) Di richiamare altresì la L.R. nr. 20 del 26 ottobre 2006, articoli 22, 23 e 24 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione specifica dell'art. 9 della Legge 08 novembre 1991 nr. 381 con la quale si norma la materia della cooperazione sociale, la Determinazione nr. 3 del 01/08/2012 dell'AVCP che detta le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione quale “Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” che al paragrafo 8 disciplina gli affidamenti alle cooperative sociali;

9) Di accertare che detto appalto s'inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. C) del D.Lgsvo 50/2016 e pertanto s'inquadra nell'applicabilità delle procedure di cui all' art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;

10) Di prendere atto dello schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge 381/1991 approvata con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres

e succ. modd. ed intt, in attuazione della Legge Regionale 20/2006 articoli 22 e 23;

- 11) Di prendere atto dell'art. 10 (Funzioni della Regione) comma 1 lett c) della L.R. 20/2006 aggiornata con L.R. 25/2016 che dispone la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 12) Di prendere atto del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres come modificato dal Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018 n. 0233/Pres., concernente “i criteri e le modalità per la concessione di contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10 comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione fdei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1 lettera c), della legge regionale 20/2006 volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 08 novembre n. 381” per la concessione dei finanziamenti d cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della L.R. 20/2006 ;
- 13) Di precisare che il sottoscritto in qualità di responsabile del Procedimento con propria determinazione nr. 203 del 02.05.2019 ha approvato la procedura d'indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse propedeutica alla successiva procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) secondo gli indirizzi della Deliberazione Giunta 73/2019 riservando l'appalto alle cooperative sociali di tipo B);
- 14) Di dare atto che la struttura della centrale unica di committenza per il tramite del personale assegnato dal comune associato ha provveduto a redigere gli atti con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri per la presente procedura, approvati con determinazione 209 del 02/05/2019;
- 15) Di accertare che la struttura della centrale unica di committenza ha proceduto mediante RDI cartella di gara tender_2872 rfi_651 a pubblicare l'avviso di manifestazione d'interesse a norma degli artt. 48 e 52 del Codice dei contratti mediante utilizzo della piattaforma telematica denominata e_AppaltiFvg in data 02/05/2019 prot. 8626 con scadenza al 17.05.2019;
- 16) Di procedere all'espletamento della procedura di scelta del contraente secondo quanto disposto dal D.Lgsvo 50/2016 nella nuova e vigente formulazione in forza della citata legge 55/2019;
- 17) Di prendere atto che entro il termine di scadenza della manifestazione d'interesse (17.05.2019 ore 12:00) si sono segnalati 5 operatori economici aventi i requisiti per l'invito alla procedura in parola;
- 18) Di richiamare l'articolo 36 comma 2 lett. b) nella formulazione di cui all'articolo 1 comma 20 lettera h) della legge 55/2019 che dispone testualmente:
 - *Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- 19) Di ritenere in interpretazione autentica della norma su richiamata che la consultazione di cinque operatori prevista per i servizi, si traduca di fatto in procedura semplificata di negoziazione dal momento che la scrittura del testo normativo si differenzia tra servizi e forniture rispetto ai lavori, per i quali si chiarisce che l'affidamento diretto è sotteso alla semplice acquisizione di tre preventivi;
- 20) Di prendere atto che in merito alla centralizzazione della committenza, in forza dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019) l'articolo 37 comma 1 del D.lgsvo 50/2016 è sospeso sino al 31 dicembre 2020;
- 21) Di avvalersi comunque della centrale unica di committenza istituita fra Comune di Fiume Veneto (capofila) comune di Cavasso Nuovo e Comune di Polcenigo, per l'espletamento della procedura per ragioni di continuità, in quanto la stessa ha già espletato la RDI manifestazione d'interesse;

- 22) Di richiamare l'art. 8 della convenzione stipulata il quale stabilisce che nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento i singoli comuni associati individuano per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. In particolare i comuni associati nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgsvo 50/2016 ed in regime transitorio ai sensi dell'art. 216 comma 8 del D.Lgsvo 50/2016 il ruolo e le funzioni di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, specificando che detta nomina è obbligatoria e la comunicazione al Comune capofila tempestiva e che in mancanza il comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza, non procede all'espletamento di alcuna procedura per il comune associato inadempiente;
- 23) Di richiamare la deliberazione n° 11 del 24.01.2019 di Consiglio Comunale con la quale in approvazione del DUP è stato altresì approvato il programma biennale servizi e forniture 2019-2020 e nel quale a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento previsto dalla programmazione e successivi aggiornamenti l'Arch. Bravin Roberto - Capo Area LL.PP che conseguentemente avrebbe provveduto alla nomina degli istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a ciascuna intervento;
- 24) Di richiamare la determinazione nr. 86 del 27/02/2019 con la quale il segretario generale Dott.ssa Rigo Cristiana ha nominato il RUP, richiamando in proposito il comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, considerato che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- 25) Di verificare che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Gsvo 50/2016, e che in forza del disposto di cui all'art. 8 comma 1 lett a1) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, lo stesso continuerà ad esercitare la propria funzione all'interno della struttura della centrale, previa comunicazione al responsabile della struttura stessa;
- 26) Di precisare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 lett a2) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, quale referente e responsabile dell'istruttoria della presente procedura viene nominata la Sig.ra Furlan Eves, istruttore amministrativo dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Fiume Veneto, previa comunicazione al responsabile della struttura organizzativa della centrale;
- 27) Di prendere atto che l'art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni" della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara e che altresì l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2).
- 28) Di procedere a norma dell'art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) il quale al comma 1 dispone che "Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e dell'articolo 52 del D.Lgsvo 50/2016 che specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, salvo specifiche deroghe ivi disciplinate;
- 29) Di richiamare altresì l'art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

- 30) Di indire procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016 per il servizio di pulizia alcuni immobili comunali e guardiania Palazzetto dello Sport periodo 01.09.2019 _ 31.08.2021 con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lett.b);
- 31) Di trasmettere la presente determinazione di indizione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Comune di Fiume Veneto – Comune di Cavasso, Comune di Polcenigo, capofila Comune di Fiume Veneto, affinché, avvalendosi del personale su indicato, provveda agli adempimenti di cui all'art. 6 della convenzione attuativa e proceda mediante utilizzo obbligatorio dei mezzi di digitalizzazione per la procedura in parola (piattaforma telematica regionale);
- 32) Di procedere alla prenotazione della spesa per il periodo di svolgimento dell'appalto incidente sugli esercizi 2019 -2020 -2021, dando atto che la spesa prevista suddivisa per centri di costo e relativa al periodo 01.09.2019 – 31/08/2019 risulta di complessivi euro 263.319,92 di cui netti euro 215.836,00 e per IVA di legge al 22% euro 47.483,92 come da schema sottoriportato:

Periodo 01/09/2019 – 31/12/2019 come da schema sotto riportato in competenza 2019:

pulizie

capitolo 538		
	8.196,72	imponibile per 4 mesi
	1.803,28	iva 22% sui 4 mesi
	10.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 2592		
	2.732,24	imponibile per 4 mesi
	601,09	iva 22% sui 4 mesi
	3.333,33	totale sui 4 mesi

capitolo 3097		
	20.491,80	imponibile per 6 mesi
	4.508,20	iva 22% sui 4 mesi
	25.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 2821		
	1.639,34	imponibile per 4 mesi
	360,66	iva 22% sui 4 mesi
	2.000,00	totale sui 4 mesi

capitolo 923		
	532,56	imponibile per 4 mesi
	117,16	iva 22% sui 4 mesi
	649,72	totale sui 4 mesi

totale	
imponibile	33.592,66
iva al 22%	7.390,39
totale complessivo	40.983,05

guardiania

capitolo 551	
2.856,00	imponibile per 4 mesi
628,32	iva 22% sui 4 mesi
3.484,32	totale sui 4 mesi

totale	
imponibile	2.856,00
iva al 22%	628,32
totale complessivo	3.484,32

Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 come da schema sotto riportato in competenza 2020:

pulizie

capitolo 538	
24.590,16	imponibile per 12 mesi
5.409,84	iva al 22%
30.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 2592	
8.196,72	imponibile per 12 mesi
1.803,28	iva al 22%
10.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 3097	
61.475,41	imponibile per 12 mesi
13.524,59	iva al 22%
75.000,00	totale per 12 mesi

capitolo 2821	
4.918,03	imponibile per 12 mesi
1.081,97	iva al 22%
5.978,00	totale per 12 mesi

capitolo 923	
1.597,68	imponibile per 12 mesi
351,49	iva al 22%
1.949,17	totale per 12 mesi

totale	
imponibile	100.778,00
iva al 22%	22.171,16
totale complessivo	122.949,16

Guardiana (10 mesi su 12)

capitolo 551	
7140,00	imponibile per 10 mesi
1.570,80	iva 22% sui 10 mesi
8.710,00	totale sui 10 mesi

totale	
imponibile	7.140,00
iva al 22%	1.570,80
totale complessivo	8.710,80

Periodo 01/01/2021 – 31.08.2021 come da schema sotto riportato in competenza 2021:

capitolo 538	
16.393,44	imponibile per 8 mesi
3.606,56	iva 22% sui 8 mesi
20.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 2592	
5.464,48	imponibile per 8 mesi
1.202,19	iva 22% sui 8 mesi
6.666,66	totale sui 8 mesi

capitolo 3097	
40.983,61	imponibile per 8 mesi
9.016,39	iva 22% sui 8 mesi
50.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 2821	
3.278,69	imponibile per 8 mesi
721,31	iva 22% sui 8 mesi
4.000,00	totale sui 8 mesi

capitolo 923	
1.065,12	imponibile per 8 mesi
243,33	iva 22% sui 8 mesi
1.299,45	totale sui 8 mesi

totale	
imponibile	67.185,34
iva al 22%	14.780,77
totale complessivo	81.966,11

guardiania

capitolo 551	
4.284,00	imponibile per 10 mesi
942,48	iva 22% sui 10 mesi
5.226,48	totale sui 10 mesi

totale	
imponibile	4.284,00
iva al 22%	942,48
totale complessivo	5.226,48

- 33) Di aver acquisito per la procedura in parola il CIG: 79755797FE;
- 34) Di ricordare a norma dell'art. 111 del D.Lgsvo 50/2016 che viene nominato per il presente appalto il sottoscritto già Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'Esecuzione;
- 35) Di accertare che per la parte del servizio afferente l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) l'imponibile sarà versato alla ditta, mentre la parte corrispondente all'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 all'Erario (Split Payment)", mentre per la parte del servizio commerciale l'IVA verrà trattenuta dall'ente in quanto la prestazione rientra fra le attività dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72 ed è soggetta ad applicazione dell'istituto del Reverse Charge;
- 36) D prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto esposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Allegati facenti parte integrante del presente atto:

Il Responsabile del Settore
F.to arch. Roberto Bravin



Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
343	15/07/2019	Lavori Pubblici	15/07/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019 _ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 1 LETTE C) DEL CODICE; PROCEDURA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMUNE DI FIUME VENETO E PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FIUME VENETO PERIODO 01.09.2019-31.08.2019 CIG: 79755797FE DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA "EAPPALTIFVG"

Ai sensi dell'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.toDOTT. Alessandro Pinnavaria)

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Cofog	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	UE	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					1	3	2	1	2						
2019	79755797FE	538/0	1-5	13	1	3	2	1	2		8	/			32
2019	79755797FE	2592/0	5-2	82	1	3	2	1	2		8	/			40
2019	79755797FE	3097/0	6-1	81	1	3	2	1	2		8	/			46
2019	79755797FE	2821/0	5-2	82	1	3	2	1	2		8	/			43
2019	79755797FE	923/0	1-5	13	1	3	2	1	2		8	/			37
2019	79755797FE	551/0	5-2	82	1	3	2	1	1		8	/			35
2019	79755797FE	538/0	1-5	13	1	3	2	1	2		8	/			33
2019	79755797FE	2592/0	5-2	82	1	3	2	1	2		8	/			41
2019	79755797FE	3097/0	6-1	81	1	3	2	1	2		8	/			
2019	79755797FE	2821/0	5-2	82	1	3	2	1	2		8	/			44

2019	79755797FE	923/0	1-5	13	1	3	2	3	1	2		8	/		38
2019	79755797FE	551/0	5-2	82	1	3	2	3	1	1		8	/		36
2019	79755797FE	538/0	1-5	13	1	3	2	3	1	2		8	/		34
2019	79755797FE	2592/0	5-2	82	1	3	2	3	1	2		8	/		42
2019	79755797FE	3097/0	6-1	81	1	3	2	3	1	2		8	/		
2019	79755797FE	2821/0	5-2	82	1	3	2	3	1	2		8	/		45
2019	79755797FE	923/0	1-5	13	1	3	2	3	1	2		8	/		39

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2019	538/0	1	3	2	1	2	2019	10.000,00	31/12/2019	31/12/2019		32	
2019	2592/0	1	3	2	1	2	2019	3.333,33	31/12/2019	31/12/2019		40	
2019	3097/0	1	3	2	1	2	2019	25.000,00	31/12/2019	31/12/2019		46	
2019	2821/0	1	3	2	1	2	2019	2.000,00	31/12/2019	31/12/2019		43	
2019	923/0	1	3	2	1	2	2019	649,72	31/12/2019	31/12/2019		37	
2019	551/0	1	3	2	1	1	2019	3.484,32	31/12/2019	31/12/2019		35	
2019	538/0	1	3	2	1	2	2020	30.000,00	31/12/2020	31/12/2020			
2019	2592/0	1	3	2	1	2	2020	10.000,00	31/12/2020	31/12/2020			
2019	3097/0	1	3	2	1	2	2020	75.000,00	31/12/2020	31/12/2020			
2019	2821/0	1	3	2	1	2	2020	5.978,00	31/12/2020	31/12/2020			
2019	923/0	1	3	2	1	2	2020	1.949,17	31/12/2020	31/12/2020			
2019	551/0	1	3	2	1	1	2020	8.710,00	31/12/2020	31/12/2020			
2019	538/0	1	3	2	1	2	2021	20.000,00	31/12/2021	31/12/2021			
2019	2592/0	1	3	2	1	2	2021	666,66	31/12/2021	31/12/2021			
2019	3097/0	1	3	2	1	2	2021	50.000,00	31/12/2021	31/12/2021			
2019	2821/0	1	3	2	1	2	2021	4.000,00	31/12/2021	31/12/2021			
2019	923/0	1	3	2	1	2	2021	1.299,45	31/12/2021	31/12/2021			

Riferimento pratica finanziaria: 2019/714



Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
343	15/07/2019	Lavori Pubblici	15/07/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 55/2019 _ APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 1 LETTE C) DEL CODICE; PROCEDURA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMUNE DI FIUME VENETO E PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FIUME VENETO PERIODO 01.09.2019-31.08.2019 CIG: 79755797FE DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA "EAPPALTIFVG"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/07/2019.

Addì 15/07/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.